

All. 1

SELEZIONE DI 1 RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) DI CUI ALLA LEGGE 79/2022, EMANATA CON D.R. N. 998 DEL 5 novembre 2024, prot. N. 0028220 del 5 novembre 2024.

DIPARTIMENTO Di Economia e Giurisprudenza

Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) 12/GIUR-13-Diritto processuale penale

Settore Scientifico-disciplinare GIUR-13/A: Diritto processuale penale

(Ex D.M. 855/2015 Settore Concorsuale: 12/G2: Diritto processuale penale - Settore Scientifico-Disciplinare: IUS/16: Diritto processuale penale)

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DELLA PROCEDURA

Per quanto concerne la valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, da concludersi con un motivato giudizio analitico, la Commissione prende atto che deve attenersi ai criteri ed ai parametri, fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011 e richiamati nell'art. 5 del bando, che di seguito si riportano.

“Art. 2 (Valutazione dei titoli e del curriculum): 1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.”

“Art. 3 (Valutazione della produzione scientifica): 1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)."

A tale proposito, la Commissione precisa che il settore concorsuale di riferimento non è bibliometrico.

Preliminarmente, la Commissione verificherà il rispetto del limite del numero massimo di pubblicazioni da presentare, previsto dall'art. 1 del bando.

Per quanto concerne i lavori in collaborazione, la Commissione provvederà preliminarmente ad enucleare lo specifico ed autonomo apporto individuale del candidato. Se apparirà che nessuno dei coautori abbia contribuito con apporto esclusivo e distinto, secondo i principi della proprietà letteraria, l'opera andrà interpretata in parti uguali a ciascuno dei coautori.

Nel caso di lavori in collaborazione con membri della Commissione, la Commissione esaminerà la possibilità di enucleare l'apporto individuale del candidato e verificare che sia autonomamente apprezzabile sia nella fase dello studio e della ricerca sia nel momento di redazione della pubblicazione.

Precisa, inoltre, che qualora si dovesse trattare di un solo candidato, non si procederà alla valutazione comparativa né si renderà necessaria la fase dell'ammissione alla discussione pubblica; tuttavia, la commissione esprimerà un giudizio sulla idoneità del candidato allo svolgimento delle funzioni di ricercatore a tempo determinato nell'ambito del settore concorsuale 12/GIUR-13-Diritto processuale penale; GIUR-13/A Diritto processuale penale.

Per quanto concerne la determinazione delle modalità e dei criteri per l'effettuazione della discussione pubblica sui titoli e sulla produzione scientifica, delibera quanto segue: i candidati dovranno svolgere una presentazione delle proprie attività di ricerca.

Per quanto concerne la determinazione delle modalità e dei criteri per l'effettuazione della prova orale volta all'accertamento della adeguata conoscenza della lingua straniera, prevista dal bando, delibera quanto segue: i candidati dovranno procedere alla lettura e traduzione di un testo giuridico che la commissione presenterà a ciascun candidato.

Per quanto concerne il punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, da attribuire al termine della discussione pubblica, la Commissione delibera quanto segue:

Punteggio totale 100/100 così distribuito:

Titoli: fino a un massimo di punti 35

Così distribuiti:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; 10
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; 10
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 3
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; 5
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 5
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 2

Pubblicazioni: fino a un massimo di punti 65

Così distribuiti:

Fino a un massimo di punti 5 per ciascuna pubblicazione.

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 2
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 1
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 2

Fino a un massimo di 5 punti per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Per quanto concerne la conoscenza della lingua straniera, prevista dal bando, in conformità al medesimo, la Commissione accerterà che essa sia adeguata rispetto al posto da ricoprire.